

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA N.3 DI NUORO E GLI ETS

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 14, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, e mira a disciplinare i rapporti fra l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro e le organizzazioni di volontariato (di seguito, per brevità, le associazioni) che esplicano funzioni di servizio o di attività gratuita all'interno delle strutture dell'Azienda stessa sulla base di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalla legge della Regione Autonoma della Sardegna 13 settembre 1993, n. 39.

ARTICOLO 2

(Ammissione all'esercizio delle attività di volontariato)

1. Le attività di volontariato prestate all'interno delle strutture dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro sono rese in regime di Accordo di collaborazione e solo dagli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) come da Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017, artt. 47 e 101 o che fossero precedentemente iscritti al Registro Regionale della Regione Sardegna, dagli Enti in possesso di uno Statuto e di un Bilancio pubblicato e in possesso di un registro dei soci (o anagrafe volontari). I suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno 6 mesi (art. 56 comma 1 D. Lgs n. 117/2017), e devono permanere per tutta la durata dell'accordo di collaborazione con l'Azienda Sanitaria. Inoltre, devono dimostrare la compatibilità delle loro finalità rispetto all'attività istituzionale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, nonché le capacità operative necessarie allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesto l'accordo di collaborazione.
2. La stipula dell'Accordo di collaborazione, sono preceduti dalla apposita risposta alla Manifestazione di Interesse dell'Azienda, compilata rispettivamente secondo il modello di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, e corredata di tutta la documentazione ivi prevista, che l'Associazione di volontariato interessata presenta all'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, per il tramite della Direzione Aziendale.
3. In caso di richiesta incompleta o irregolare, la Direzione Aziendale invita l'Associazione interessata a regolarizzarla, pena la decadenza dal diritto a stipulare l'Accordo.

ARTICOLO 3

(La figura del volontario)

1. Ai fini del presente Regolamento per attività di volontariato s'intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte (art.2 della Legge-quadro 266/91).
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
4. Il volontario ammesso a prestare la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, anche se già formato dall'Associazione di appartenenza, è tenuto a frequentare con esito positivo il corso formativo di cui al successivo art. 11; tale circostanza è comprovata, all'atto della stipula o del rinnovo dell'Accordo di collaborazione, dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione di volontariato, recante l'elenco dei volontari autorizzati, allegata alla richiesta di cui all'art. 2, e, successivamente, in caso di sostituzione/subentro di nuovi volontari in corso di collaborazione, da apposita dichiarazione del medesimo legale rappresentante resa alla Direzione Aziendale.

ARTICOLO 4

(Attività del Volontario e Registro Presenze)

1. Le modalità e i tempi dell'attività prestata, previamente concordati dall'Associazione di volontariato con il Tutor assegnato facente parte del gruppo di lavoro designato dall'Azienda per lo sviluppo dei rapporti con gli ETS, sono comunicate al Legale Rappresentante dell'Associazione stessa.
2. I volontari autorizzati ad operare presso i Servizi/Unità Operative, sono tenuti a rispettare le disposizioni vigenti presso le Unità stesse nelle quali prestano attività, quali ad esempio le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, le procedure di smaltimento di eventuali rifiuti non configurabili quali rifiuti ospedalieri ed ogni altra regola imposta dal Direttore e dall'Incarico di Funzione.
3. Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività che va a prestare. È fatto pertanto obbligo a tutti i volontari di munirsi di

camice, fornito dell'Azienda, da indossare durante l'attività prestata presso l'Unità Operativa/Servizi stessi.

4. Il volontario svolge esclusivamente attività di supporto morale, sociale, e di relazione di aiuto, di carattere non sanitario, ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti. Tale attività potrà spaziare dal sostegno morale, al conforto, alla compagnia, ad attività ricreative, al supporto nelle cure igieniche elementari (truccare, lavare le mani, pettinare i capelli), all'accompagnamento dei pazienti deambulanti, previ accordi con il personale di assistenza, per motivi sociali (es. bar, passeggiata), alla somministrazione dei pasti, alla sorveglianza notturna, previa autorizzazione del personale sanitario e dei familiari, del paziente che versa in particolari situazioni, ad attività di accoglienza e informazione presso le Strutture Aziendali.
5. La presenza dei volontari presso l'Unità Operativa/Servizi è accertata mediante l'apposito Registro Presenze, disponibile presso l'Unità Operativa stessa/Servizi e posto sotto la responsabilità del Responsabile o dell'Incarico di Funzione e /o suo delegato, ove il volontario deve indicare, di volta in volta, la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dall'Unità Operativa e apporre la propria firma. Il Registro Presenze viene ritirato presso le Strutture.

ARTICOLO 5

(Cartellino di riconoscimento)

1. Prima di accedere alle strutture dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, il volontario deve munirsi dell'apposito cartellino di riconoscimento, recante il nome dell'Associazione di volontariato di appartenenza, la dicitura "Servizio di Volontariato", il cognome, il nome e la fotografia del volontario. Su richiesta del rappresentante legale dell'Associazione, opportunamente motivata, potrà eventualmente essere omesso sul cartellino di riconoscimento il solo cognome del volontario.
2. Nel corso del periodo di validità dell'Accordo di collaborazione, qualora il volontario cessi di prestare la propria attività di volontariato presso l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, sarà cura del legale rappresentante dell'Associazione comunicare tempestivamente all'Ufficio Comunicazione e Relazioni Istituzionali i nominativi di tutti i nuovi volontari indicati a operare presso le strutture dell'Azienda, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione.

ARTICOLO 6

(Coordinamento e monitoraggio delle attività di volontariato)

1. Il coordinamento e il monitoraggio delle attività svolte dalle Associazioni di Volontariato all'interno dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro è a carico del Servizio Comunicazione e Relazioni Istituzionali. In particolare spetta all'Ufficio:
 - favorire la più ampia collaborazione tra le Associazioni e l'Azienda, fungendo da interlocutore privilegiato per le Associazioni stesse;
 - monitorare le varie attività di volontariato realizzate in seno all'Azienda;
 - organizzare e coordinare i corsi di Formazione forniti dall'azienda;
 - raccogliere eventuali problematiche, segnalazioni, istanze provenienti dalle Associazioni, coadiuvando le stesse nell'individuazione di eventuali disagi o disservizi di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle rispettive attività, al fine di facilitarne la soluzione con il concorso delle strutture interessate od il coinvolgimento della Direzione Aziendale;
 - fornire supporto alla Direzione Aziendale nella valutazione delle iniziative che esulano dall'attività ordinaria oggetto della convenzione, proposte dalle Associazioni stesse;
 - convocare il Tavolo di lavoro del Comitato, di cui al successivo art. 10, per monitorare le attività svolte dai volontari e programmare in collaborazione con i Rappresentanti i progetti aziendali strategici riguardanti determinati settori.

ARTICOLO 7

(Tutela dei volontari)

1. Dal canto suo, l'Azienda fornisce ai volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
2. Stante l'equiparazione del volontario al lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'organizzazione di volontariato è tenuta all'applicazione delle disposizioni del decreto citato con le specifiche modalità di cui all'art. 3 del decreto stesso.
3. In diretta applicazione di quanto sopra enunciato, l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, pur ritenendo che la possibilità di esposizione ad agenti biologici da parte del volontario sia di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alla struttura sanitaria, s'impegna ad assicurare ai volontari le stesse forme di tutela previste per i propri dipendenti in casi di eventuale ed imprevedibile esposizione per i quali sia utile e/o necessaria una sorveglianza post-esposizione.
4. È fatto in ogni caso divieto al volontario di:

- accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
- assistere in qualsiasi forma pazienti sottoposti a indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi. Sarà cura del Responsabile o dell'Incarico di Funzione, o persona delegata, informare il volontario della presenza di individuo iniettato con materiale radioattivo e fornire le adeguate indicazioni.

ARTICOLO 8

(Obblighi dei volontari ed eventuali sanzioni)

1. Ogni volontario è tenuto:
 - al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato;
 - ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
 - ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza;
 - a rispettare le disposizioni impartite dai Responsabili delle Unità Operative coinvolte e dalle Direzioni Mediche di Sede, per quanto di rispettiva competenza, e ad operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle Unità Operative stesse e con i destinatari del servizio;
 - ad intrattenere con il personale infermieristico ed ausiliario in servizio presso l'Unità Operativa di destinazione un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti;
 - a non interferire nelle attività professionali degli operatori sanitari.
2. Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'immediato allontanamento del volontario dalla struttura presso cui opera a cura del Direttore o dell'Incarico di Funzione dell'Unità Operativa/Servizio interessata, il quale provvede a darne comunicazione immediata al Servizio Comunicazione e Relazioni Istituzionali e al Comitato di cui al successivo art. 10.

3. Il Servizio Comunicazione e Relazioni Istituzionali, sentiti il Direttore e l'Incarico di Funzione dell'Unità Operativa/Servizio, provvede ad informare tempestivamente il legale rappresentante dell'Associazione di cui il volontario allontanato fa parte, chiedendo specifiche controdeduzioni in merito ai fatti addebitati al volontario stesso.
4. Nel caso in cui emergessero elementi di gravità tale da determinare la ricusazione del volontario da parte dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, il Direttore Generale, su proposta dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni Istituzionali, invierà formale e motivata lettera al Legale Rappresentante dell'Associazione affinché a detto volontario sia precluso permanentemente l'accesso alle strutture Aziendali in tale qualità, salvo revoca successiva del divieto autorizzata dallo stesso Direttore Generale.

ARTICOLO 9

(Sede dell'Associazione)

1. Fermo restando il principio che la sede legale dell'Associazione di volontariato è quella indicata in sede di richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati, è in facoltà dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, mettere a disposizione delle Associazioni adeguati spazi comuni ad altre Associazioni, da destinare alle esigenze delle medesime.

ARTICOLO 10

(Comitato di partecipazione delle associazioni di volontariato)

1. È istituito il Comitato di partecipazione (d'ora in poi denominato "Comitato") delle Associazioni di volontariato, che hanno manifestato interesse a collaborare con l'Azienda sanitaria locale n. 3 di Nuoro, con il compito di:
 - esaminare le richieste pervenute dalle Associazioni, verificandone la congruità rispetto al presente regolamento e delle normative di riferimento;
 - coordinare le competenze facenti capo ai diversi uffici interessati alla materia del volontariato;
 - favorire la più ampia collaborazione e co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore, tra le Associazioni e l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, fungendo da interlocutore privilegiato per le Associazioni stesse;
 - monitorare le varie attività di volontariato realizzate in seno all'Azienda;

- analizzare e dirimere le eventuali questioni insorte con le Associazioni;
 - valutare la possibilità di realizzazione delle iniziative proposte in maniera innovativa dalle Associazioni stesse.
2. I componenti del Comitato coincidono con i Responsabili Legali delle Associazioni stesse o loro delegati, i quali fissano le sedute del Collegio articolando la vita stessa del Comitato. È membro di diritto del Comitato il Direttore Generale della Asl di Nuoro o suo delegato.
 3. Il Direttore Generale nomina un referente interno all'Azienda che convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno, presiede e cura lo svolgimento dei lavori.
 4. Le Associazioni nominano un Coordinatore che rappresenta il Comitato nei rapporti con la Asl di Nuoro e ne esterna le volontà. In caso di sua assenza od impedimento la rappresentanza sarà assunta dal segretario, eletto al suo interno dal Comitato. Il Segretario redige il verbale delle riunioni Assembleari.
 5. Il Servizio Comunicazione e Relazioni Istituzionali chiede la convocazione del Comitato di partecipazione delle associazioni di volontariato, al fine di adempiere ai compiti attribuitigli.

ARTICOLO 11

(Corso di formazione)

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, punto 4, i volontari ammessi ad operare presso le strutture dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro sono tenuti a frequentare con esito positivo un apposito corso di formazione, promosso dall'Azienda stessa per il tramite del Comitato, di cui all'art.10, che si avvarrà del supporto fornito dall'Ufficio Comunicazione e Relazioni Istituzionali.
2. La mancata organizzazione del corso di cui al punto 1 non dispensa le Associazioni di volontariato dall'obbligo formativo nei confronti dei propri aderenti, da assolversi comunque entro i primi sei mesi di durata dell'Accordo di collaborazione o di presa di servizio del volontario interessato, pena la decadenza immediata del rapporto convenzionale.

ARTICOLO 12

(Sicurezza)

La tutela dei volontari, ai fini degli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal Decreto Legislativo n. 81/2008, è garantita dall'Associazione che si impegna ad adottare tutte le misure previste in relazione ai rischi propri dell'attività che i medesimi andranno a

svolgere. L'ASL, nella persona del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, acquisite le certificazioni relative agli oneri sulla sicurezza, è tenuta a fornire al volontario informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgano nell'ambito dei locali aziendali mediante la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), che andrà sottoscritto dal Legale rappresentante dell'Associazione. L'ASL 3 di Nuoro è tenuta a sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli volontari dei loro obblighi di legge.

Nel caso in cui l'Associazione non adotti tutte le misure previste in relazione ai rischi propri dell'attività che i volontari andranno a svolgere e non abbia prodotto la relativa documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la ASL 3 di Nuoro considera i volontari equiparati ai lavoratori dipendenti e applica ad essi le misure di tutela e gli obblighi previsti dal suddetto Decreto

ARTICOLO 13

(Copertura assicurativa)

1. È fatto obbligo alle Associazioni di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. La copertura assicurativa di cui al punto precedente è elemento essenziale delle Convenzioni tra la ASL 3 di Nuoro e le Associazioni, copia delle polizze va prodotta all'atto della sua sottoscrizione.
3. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico dell'amministrazione pubblica secondo quanto previsto dall'art 18 del d.lgs. 2017, n. 117. Il rimborso viene corrisposto a seguito di una formale richiesta al Direttore Generale da parte dell'Associazione e riguarda le quote parte relative ai volontari che esplicano la loro attività all'interno delle strutture della ASL 3, abilitati mediante l'apposito corso di formazione, di cui all'art. 11, indetto periodicamente dall'Azienda.

ARTICOLO 14

(Durata e risoluzione delle Convenzioni)

1. Le Convenzioni tra l'Azienda e le Associazioni sono stipulate in linea con quanto previsto dall'art 56 del Codice del Terzo Settore. Alla scadenza del rapporto regolato dalla Convenzione, della durata di massimo un anno, lo stesso può essere prorogato previa adozione di atto formale. Il rapporto si risolve di diritto, previa semplice dichiarazione di una parte comunicata all'altra, nei seguenti casi:
 - a) gravi inadempienze ad obblighi nascenti dalla Convenzione e in essa specificamente individuati;
 - b) venir meno del corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Associazione di volontariato.
2. La Convenzione decade automaticamente se nel corso della sua durata l'Associazione di volontariato per qualsivoglia motivo venga cancellata dal registro di cui agli artt. 47 e 101 del Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017; a tal fine, è fatto obbligo all'Associazione, la cui iscrizione al registro predetto scada in corso di collaborazione, di comunicare tempestivamente all'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione ad opera della competente Struttura.

ARTICOLO 15

(Concessione di locali in comodato)

1. L'Azienda Socio Sanitaria di Nuoro può concedere in comodato beni mobili ed immobili di proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, come disciplinato dall'art. 71 co.2 del d.lgs. 117/2017. La cessione in comodato può avere una durata massima di tre anni, ogni eventuale rinnovo della concessione è subordinato ad una attenta valutazione da parte dell'Azienda in merito all'utilizzo degli spazi per l'espletamento delle attività istituzionali.
2. I locali di proprietà aziendale possono essere concessi ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Comitati, Onlus, Rappresentanze e Associazioni di Volontariato che non abbiano scopo di lucro e che promuovano e tutelino interessi e finalità pubbliche che siano strettamente connesse con gli obiettivi e le attività istituzionali che l'Azienda promuove e persegue.
3. Al fine di tutelare i principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento fra tutti i soggetti richiedenti che operano secondo quanto previsto dal presente regolamento, l'Azienda indice apposita manifestazione d'interesse con la quale vengono individuati i locali disponibili per la concessione in comodato e le relative condizioni. I requisiti che le Associazioni

devono possedere e i criteri oggettivi per l'assegnazione dei punteggi vengono specificati nell'avviso di manifestazione d'interesse.

4. L'uso in comodato viene concesso mediante la sottoscrizione di apposito contratto, previamente autorizzato con delibera del Direttore Generale che deve contenere in particolare: a) la specifica individuazione delle aree e/o locali destinati all'uso delle attività, integrata dal rilievo dello stato dei luoghi e planimetrie relative, ove necessari; b) l'obbligo esclusivo per il comodatario di pagare la quota delle spese per le utenze necessarie alla gestione del servizio o dei locali, secondo gli importi stabiliti dal Servizio Tecnico Logistico; c) gli oneri e le modalità di utilizzo dell'immobile sul quale l'Associazione ha l'obbligo di effettuare, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenerne la funzionalità; d) l'impegno del comodatario a garantire il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza secondo quanto prescritto all'art.12 del presente regolamento; e) l'obbligo di rispondere di fronte alle Autorità Competenti, in sede civile e penale, per la mancata ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e alle prescrizioni di agibilità della struttura; f) la facoltà per l'Azienda di provvedere alla vigilanza sui locali concessi, effettuando tramite i propri tecnici ed in contraddittorio con il comodatario, controlli con cadenza almeno semestrale o quando ve ne sia la necessità, circa lo stato di conservazione del bene; g) in caso di accertate irregolarità, specialmente se attengono all'Igiene ed alla Sicurezza, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati, l'obbligo per i comodatari di ottemperare agli ordini che venissero impartiti dai funzionari preposti alla vigilanza, pena la revoca immediata della concessione; h) l'obbligo per il comodatario di stipulare una polizza RC che esoneri totalmente l'Azienda da ogni responsabilità per l'uso del bene concesso in comodato, o in uso temporaneo, che copra eventuali danni a persone o cose scaturiti dall'esercizio dell'attività svolta dal comodatario; i) l'obbligo per il comodatario di rispondere in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone o cose, di assumersi ogni responsabilità civile, penale ed economica derivante dall'uso del bene oggetto di comodato, e dall'operato, anche omissivo, del personale da lui designato, o comunque di terzi impegnati a qualsiasi titolo dal comodatario; j) l'obbligo per il comodatario di rispondere per eventuali furti che dovessero verificarsi alle attrezzature o nelle strutture; k) l'obbligo del comodatario di aver cura di ottenere permessi, nulla osta ed ogni altro atto di assenso e/o autorizzazione necessari per lo svolgimento dell'attività; l) l'obbligo del comodatario di usare l'immobile secondo le modalità previste dal contratto; m) l'impegno del comodatario ad osservare e far osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo del bene e degli impianti, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi e restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato; n) il divieto per il comodatario di effettuare qualsiasi modifica al bene oggetto del comodato, compresa la disposizione degli arredi e delle attrezzature fisse ivi installate senza autorizzazione preventiva dell'Azienda; o)

l'obbligo per il comodatario di assicurare le operazioni di pulizia e di riassetto e mantenimento dei locali aziendali; p) l'obbligo di rispettare le eventuali prescrizioni relative ad iniziative, manifestazioni ordinarie e straordinarie; q) l'obbligo di provvedere a propria cura e spese all'acquisizione, sistemazione, smontaggio ed asporto delle attrezzature o impianti qualora ne sia richiesta l'installazione per manifestazioni predefinite; r) l'impegno del comodatario a non ammettere nei locali aziendali un numero di persone superiore al limite di capienza indicato per ciascuno di essi; s) il divieto per il comodatario di utilizzare gli spazi per pubblicità realizzata con qualsiasi mezzo, se non autorizzate preventivamente dall'Azienda; t) il divieto di concedere a terzi i beni per la gestione di altre attività nonché il divieto di sub-comodato o cessione di contratto anche parziale e/o gratuita; u) la data di decorrenza del rapporto e il termine di scadenza, non superiore ad anni 3 (tre), con la possibilità di revoca anticipata e rinuncia del comodatario a qualsiasi conseguente azione di rivalsa.

5. Il mancato rispetto anche di una sola clausola definita nell'atto di concessione in comodato, comporta la decadenza dall'assegnazione ed inoltre: a) il mancato pagamento degli oneri a proprio carico, ove previsti, qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine di scadenza; b) la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene. Il Servizio Tecnico Logistico accertata la sussistenza di una delle predette cause di decadenza, inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A/R assegnando un termine di trenta giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del Direttore Generale, fatto salvo per l'Azienda il diritto alla richiesta del risarcimento degli eventuali danni.
6. L'Azienda ha facoltà, nel caso di interessi pubblici sopravvenuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare le date di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo degli spazi, senza che il comodatario possa vantare pretese economiche e senza che possa eccepire o pretendere nulla a qualsiasi titolo.
7. È facoltà dell'Azienda procedere alla concessione di locali a più richiedenti affidando gli stessi in fasce orarie diverse nell'ambito dello stesso giorno o di giorni diversi.

ARTICOLO 16

(Uso temporaneo dei locali aziendali)

Ove sussista il pubblico interesse i locali aziendali possono essere concessi in uso temporaneo ai soggetti di cui al presente Regolamento per attività culturali, formative, ricreative ed amatoriali e per convegni, congressi, riunioni e mostre. La concessione temporanea dei locali può essere rilasciata per un periodo massimo di 3 (tre) giorni compatibilmente con la programmazione dell'uso degli spazi aziendali, delle generali necessità dell'Azienda, tenendo conto per quanto possibile della successione cronologica delle richieste.

ARTICOLO 17

(Disposizioni in materia di tutela dei dati personali)

1. L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro e le organizzazioni di volontariato garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto stabilito dal Codice della Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) in materia di tutela della riservatezza dei dati, secondo le vigenti procedure aziendali. I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro sono designati dall'Associazione di appartenenza quali incaricati del trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, se individuato, attenendosi alle istruzioni loro impartite.
2. È fatto assoluto divieto ai volontari di diffondere dati personali gestiti in relazione all'attività svolta presso le strutture dell'Azienda.
3. In ogni caso l'Associazione di volontariato è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

ARTICOLO 18

(Sottoscrizione di presa visione del Regolamento)

1. Ogni volontario operante presso le strutture dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, all'atto del primo accesso è tenuto a sottoscrivere il Foglio di presa visione del presente Regolamento, con l'avvertenza di prestare particolare attenzione alle norme concernenti diritti e doveri del volontario in attività di servizio.

ARTICOLO 19

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia e a quanto disposto dal Codice Civile

ARTICOLO 20

(Allegati)

1. Gli allegati al presente Regolamento costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Schema di domanda “allegato 1”

Spett.le
ASL N. 3 NUORO
Via Demurtas, 1
08100 NUORO

“Manifestazione d’interesse rivolta all’individuazione di Enti del Terzo Settore con i quali stipulare apposite convenzioni per attività assistenziali e di supporto ai percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali all’interno delle strutture sanitarie dell’ASL di Nuoro”

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____ in qualità di:

- legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
- procuratore del legale rappresentante (allegare procura in originale o copia conforme e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
- altro, specificare (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

della Associazione /Organizzazione senza scopo di lucro denominata

con sede in _____, via _____, n. _____

CAP _____, Provincia _____ Codice Fiscale _____

COMUNICA

l’interesse

dell’Associazione/Organizzazione

a _____

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:

- l'iscrizione da almeno sei mesi nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l'art. 101 comma 3 del Codice del Terzo Settore, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto della convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1e 3 del Codice).

Ai fini della presentazione della domanda, dovranno essere allegati i documenti, come di seguito indicati:

- estremi dell'iscrizione prevista dal Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017, artt. 56, 47 e 101;
- elenco del personale dedicato alle attività presso la Struttura, con specificata l'esperienza nell'ambito del servizio oggetto del presente Avviso;
- breve relazione relativa all'esperienza e all'organizzazione dell'Ente nell'ambito di attività di cui al presente Avviso;
- statuto dell'Ente;
- presentazione del bilancio dell'Ente;
- elenco dei soci/volontari iscritti all'Ente; dei responsabili delle attività svolte a titolo gratuito e relative dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità. si allega il curriculum dell'Associazione/Organizzazione.

Data _____

(firma)

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a il

Residente a via

Codice fiscale

Recapito telefonico

Indirizzo e-mail

In qualità di Legale Rappresentante del

DICHIARA

- 1) Di aver preso visione del Regolamento;
- 2) Di accettarlo in ogni sua parte;
- 3) Di possederne una copia cartacea.

Data

Firma

In base a quanto dispone l'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il sottoscritto dichiara espressamente di prestare il consenso al trattamento dei dati personali.

Do il consenso

Data

Firma

**ELENCO DEGLI ASSOCIATI CHE PRESTERANNO ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO PRESSO L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO**

Il/La sottoscritto/a in qualità di Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato denominata.....

DICHIARA

che presteranno attività di volontariato, presso l'Azienda Socio-Sanitaria Locale, le seguenti persone:

N°	COGNOME	NOME	INDIRIZZO	TELEFONO	RUOLO ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

S'IMPEGNA

a nome dell'Organizzazione che rappresenta ad assicurare la partecipazione degli altri aderenti ad uno dei corsi formativi indicati al citato art. 11 del Regolamento.

Firma

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DI CUI ALLA NORMATIVA VIGENTE

Il/La sottoscritto/a, in qualità di Legale Rappresentante
dell'Organizzazione di volontariato denominata

DICHIARA

che, in caso di accettazione della presente richiesta, in sede di sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione verrà prodotta copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, stipulate a favore degli aderenti all'Organizzazione designati a svolgere tale attività presso le strutture dell'Azienda Socio- Sanitaria Locale n.3 di Nuoro

Nuoro,

Firma